

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il giorno 11 agosto 2025, il ricorrente riferisce di avere denunciato, in data 2 dicembre 2024, di essere stato oggetto di frode informatica – asseritamente riconducibile al fenomeno c.d. phishing tramite ricezione di telefonata truffaldina (vishing) – che si sarebbe concretizzata nell'esecuzione di n. 2 (due) bonifici bancari, per un importo complessivo pari a € 17.000,00. La prima delle due operazioni, di importo pari a € 2.000,00, è stata disposta in data 2 settembre 2024 da un conto corrente intestato al cliente ed acceso presso il secondo intermediario convenuto (intermediario B). La seconda operazione contestata, di importo pari a € 15.000,00, è stata disposta il successivo 5 settembre 2024 da un conto corrente intestato al medesimo cliente ed acceso presso il primo

intermediario convenuto (intermediario A). Di conseguenza, disconoscendo gli addebiti registrati sul proprio conto corrente sopra evidenziati, il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di € 17.000,00 relativa alle operazioni di pagamento contestate e disconosciute, in quanto frutto di frode informatica la cui responsabilità è asseritamente da imputare agli intermediari convenuti, che non avrebbero saputo impedire una violazione al proprio sistema informatico da parte dei truffatori. Chiede altresì il riconoscimento di un indennizzo per il danno subito.

Entrambi gli intermediari convenuti, con le controdeduzioni, sostengono la regolare esecuzione delle operazioni in oggetto, evidenziando inoltre come i menzionati pagamenti siano stati personalmente e volontariamente eseguiti dal ricorrente, che si è reso responsabile di una condotta gravemente imprudente. Chiedono, dunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore di parte ricorrente della somma fraudolentemente sottratta mediante svolgimento di operazioni disconosciute. Si tratta, in particolare, di n. 2 (due) bonifici bancari, di importo complessivo pari a € 17.000,00, eseguiti direttamente dal ricorrente. La prima delle due operazioni, di importo pari a € 2.000,00, è stata disposta il 2 settembre 2024 da un conto corrente intestato al cliente e accesso presso l'intermediario B. La seconda operazioni controversa, di importo pari a € 15.000,00, è stata disposta il successivo 5 settembre 2024 da un conto corrente intestato al cliente e accesso presso l'intermediario A.

Alla data di effettuazione delle operazioni contestate era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II). Pertanto, la sussistenza delle responsabilità che le parti della controversia odierna vicendevolmente si addebitano dovrebbe essere valutata in base a quanto previsto da tale decreto con riferimento a entrambi i profili caratterizzanti l'onere probatorio, ossia l'accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento, nonché l'accertamento dell'eventuale colpa grave dell'utilizzatore dei servizi di pagamento. Senonché, il Collegio non può preliminarmente esimersi dal rilevare come, nel caso di specie, il ricorrente abbia proposto un unico ricorso nei confronti di due intermediari distinti per violazioni che non sono comuni a entrambi gli intermediari, ma che sono imputabili solamente all'uno o all'altro. In particolare, la violazione contestata in relazione al primo bonifico di € 2.000,00, eseguito il 2 settembre 2024, è astrattamente imputabile al solo intermediario B, presso il quale è operativo il deposito in conto corrente dal quale è stato disposto il suddetto bonifico. Invece, la violazione contestata in relazione al bonifico disposto il successivo 5 settembre 2024, di importo pari a € 15.000,00, è astrattamente imputabile al solo intermediario A, dal cui conto corrente sono stati utilizzati i fondi necessari per l'operazione. Pertanto, se vuole far valere le proprie pretese davanti all'ABF, il ricorrente ha l'onere di promuovere due distinti ricorsi, uno nei confronti di ciascun intermediario, avendo cura di imputare a ciascun intermediario la contestazione relativa allo specifico servizio di pagamento da questi prestato.

Ne consegue che il Collegio, alla luce di quanto sopra, in conformità al proprio consolidato orientamento, non può che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. (cfr. ex multis Collegio di Milano,

Decisioni n. 8147/2025,).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE